



Comune di Sondrio

POLIZIA MUNICIPALE
POLIZIA MUNICIPALE

Registro Ordinanze N.57

Sondrio, li 18/04/2014

Reg. Pubbl.

Oggetto: DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO DELLE NORME INERENTI GLI ORARI DI ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE E NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA

IL SINDACO

PRESO ATTO che il Consiglio comunale di Sondrio, con Deliberazione n. 66 del 29 novembre 2013, ha approvato il nuovo Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;

PRESO ATTO che la materia degli orari di esercizio dell'attività inserita nel regolamento è stata approvata su specifica proposta delle categorie di rappresentanza dei commercianti, che hanno ritenuto opportuno estendere gli orari di vendita, precedentemente fissati nella fascia 8.00/12.30, all'attuale fascia 7.45/13.00, in ragione di finalità legate alla valorizzazione della funzione commerciale sulle aree pubbliche, al consolidamento di una rete commerciale distributiva che assicuri la miglior produttività del sistema e l'innalzamento degli standard di qualità ed economicità dei servizi da offrire al consumatore;

RILEVATO che, anche a seguito dei controlli effettuati dal personale di Polizia Locale con accertamento di numerose violazioni alle disposizioni regolamentari sugli orari di vendita, gli operatori commerciali hanno rilevato che la nuova disciplina oraria, se intesa come osservanza rigorosa dell'orario di inizio e fine vendita, presenta profili tali da costituire motivo di pregiudizio a quelle stesse finalità di allargamento del mercato, rafforzamento delle opzioni dei consumatori e valorizzazione della stessa funzione commerciale degli operatori su suolo pubblico che costituiscono i presupposti di adozione della nuova regolamentazione (art. 2 Regolamento), e ciò in ragione dei seguenti motivi:

- 1) Il puntuale rispetto dell'orario di inizio vendita mattutina (fissato dal Regolamento alle h. 7.45 per i due mercati del mercoledì e del sabato) pregiudica la facoltà degli operatori (con particolare riferimento a quelli del settore alimentare) –facoltà peraltro sempre riconosciuta in via di prassi e mai revocata in dubbio in vigore del precedente Regolamento – di soddisfare le richieste dei numerosi acquirenti che, per motivazioni afferenti alle dinamiche della vita domestica e professionale, rivolgono le proprie richieste ai commercianti prima delle h. 7.45, trovandosi questi ultimi nella condizione di non poter effettuare la prestazione richiesta con evidente nocumento economico, di immagine e di mantenimento della clientela
- 2) Il puntuale rispetto dell'orario di fine vendita (fissato dal Regolamento alle h. 13.00 per i due mercati del mercoledì e del sabato) con contestuale esercizio dell'obbligo di vendita alla clientela attraverso il mantenimento dell'esposizione delle merci sui banchi fino all'orario fissato, pregiudica la facoltà degli operatori di abbandonare in tempi ragionevoli l'area di mercato, costringendoli a prorogare indebitamente le operazioni di riassetto e pulizia dell'area, con indebita compressione della libertà imprenditoriale e possibili effetti pregiudizievoli sulla tempestiva restituzione degli spazi pubblici alla generalità indifferenziata degli utenti

PRESO ATTO che le lagnanze espresse dai singoli operatori sono state in numerose occasioni rappresentate al Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive e poi formalizzate in una nota prot. 9182 del 02 aprile 2014 dell'Unione Commercio e del Sindacato Venditori Ambulanti F.I.V.A. Confcommercio, con la quale si chiede l'adozione di misure finalizzate alla salvaguardia dei diritti dei commercianti e alla tutela dei margini di autonomia imprenditoriale garantiti dall'ordinamento

RILEVATO in proposito che:

- 1) Come già anticipato sopra, il nuovo Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ha fissato gli orari di vendita nel più scrupoloso rispetto della normativa regionale di riferimento (art. 111 L.R. 2 febbraio 2010 n. 6) e su espressa richiesta formulata dalle Associazioni del commercio su area pubblica, che ha inteso così venire incontro alle esigenze di rilancio del settore fronteggiando il fenomeno della contrazione degli acquisti mediante estensione del periodo di vendita di 45 minuti rispetto alla regolamentazione previgente;
- 2) Le richieste di estensione sono state favorevolmente valutate ed accolte dall'Amministrazione comunale, che ha così inteso far convergere l'interesse dei commercianti ad ampliare il proprio volume di attività con il corrispondente interesse

dei consumatori a veder soddisfatte le proprie istanze di miglior produttività, qualità ed economicità del sistema commerciale su aree pubbliche;

- 3) Le obiezioni successivamente rivolte al rigoroso rispetto dell'orario di inizio vendita (con correlativo divieto di esitare i beni prima delle h. 7.45) assumono rilevanza ai fini delle motivazioni addotte ed alle finalità cui si ispira la novella regolamentare, apparendo degno di attenzione il richiamo al potenziamento della funzione commerciale su suolo pubblico, al rafforzamento delle opzioni dei consumatori ed alla realizzazione di una rete distributiva a più elevati standard qualitativi e quantitativi. Così posta la questione, pare evidente che un approccio ermeneutico rigido della disposizione sugli orari può esercitare effetti distorsivi sul diritto del commerciante ad atteggiarsi con sufficienti margini di autonomia nella propria attività imprenditoriale (salvaguardando la clientela ed il valore dell'avviamento dell'attività), oltrechè una compressione dei diritti dei consumatori che la novella regolamentare intendeva ampliare. Né, d'altro canto, paiono sussistere motivazioni afferenti alla tutela del diritto alla quiete pubblica ed al riposo dei cittadini, posto che lo stesso regolamento consente l'accesso alle aree di mercato a partire dalle h. 6.00 per gli operatori alimentari e dalle h. 6.30 per i non alimentari, e che l'eventuale pregiudizio ai beni pubblici anzidetti può scaturire maggiormente dalle attività di allestimento delle postazioni di vendita che non dalle singole operazioni di vendita agli sporadici clienti della fascia 6.30/7.45.
- 4) Le lagnanze in ordine all'obbligo di esercizio della vendita fino alle h. 13.00 trovano invece minore riscontro in riferimento al perseguimento dei molteplici obiettivi di sviluppo del mercato e di tutela degli interessi pubblici e privati coinvolti, giacchè l'estensione oraria ha trovato applicazione proprio per perseguire istanze riconnesse sia alla categoria degli operatori che a quella dei consumatori, con un equilibrato ed attento bilanciamento dei reciproci interessi in imprescindibile rapporto con la tutela degli interessi della collettività indifferenziata dei cittadini. E proprio in riferimento a quest'ultima possono essere colti alcuni aspetti degni di attenzione segnalati dalle associazioni di categoria e riguardanti i possibili effetti distorsivi del prolungamento dell'obbligo di vendita fino alle h. 13.00 (con contestuale mantenimento integrale dell'esposizione delle merci sui banchi) sul rispetto della prescrizione che impone agli operatori di abbandonare le aree alle h. 13.30 lasciandole libere, pulite e sgombre da ogni residuo ad esclusione dei sacchi dei rifiuti alla cui rimozione provvede il gestore del servizio. Orbene, pare evidente che tali disposizioni possono trovare difficile armonizzazione ed applicabilità per i molti commercianti che, in ragione delle condizioni di lavoro (operatori in proprio senza collaboratori), della complessità ed

eterogeneità dei beni merceologici posti in vendita (piccola oggettistica, abbigliamento minuto etc.) e della tipologia delle strutture di servizio alla vendita (presenza o meno di autofurgone attrezzato), necessitano di più tempo per rimuovere merce e strutture di vendita con possibili sconfinamenti orari sul tempo limite fissato per abbandonare l'area.

RITENUTO che, fatto salvo il mantenimento degli orari inerenti le varie fasi di esecuzione delle operazioni di mercato contenuti nell'art. 17 Schede 1 e 2 del nuovo Regolamento, in ragione della loro sostanziale condivisione ed adeguatezza alle funzioni perseguite, pare possibile adottare una linea interpretativa delle disposizioni congruente alle sopravvenute esigenze manifestate dai commercianti senza che risultino alterati i fondamenti e le linee direttrici della nuova disciplina, pienamente corrispondente al dettato normativo vigente;

PRESO ATTO dei poteri assegnati al Sindaco dall'art. 50 comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000 che così recita: “Il sindaco, altresì, **coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali**, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti”

RITENUTO di poter attingere a tale potestà in chiave di coordinamento e di interpretazione estensiva della disciplina degli orari fissata dal Regolamento in vista del perseguimento degli interessi dei cittadini e della finalità pubbliche riconosciute all'esercizio delle attività di commercio su suolo pubblico;

VISTO l'artt. 50 comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

Fatta salva l'integrale applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, con particolare riferimento all'art. 17 schede 1 e 2 “L'orario di vendita è consentito dalle h. 7.45 alle h. 13.00” e art. 8 comma 7) “E' fatto obbligo all'operatore di rispettare gli orari stabiliti dal regolamento e/o contemplati in specifiche ordinanze”, gli operatori commerciali operanti nell'ambito dei mercati di Sondrio del mercoledì e del sabato hanno facoltà di:

- 1) Provvedere a soddisfare le richieste della clientela che si presenti al banco di vendita nella fascia oraria ricompresa tra l'orario di accesso al mercato e l'inizio dell'orario di

vendita (h. 6.30/7.45 per gli operatori del settore alimentare e non alimentare), nel rigoroso rispetto delle generali condizioni stabilite dalla disciplina di legge e di regolamento (esposizione dei prezzi, rilascio dello scontrino fiscale etc.) a condizione che tali operazioni non interferiscano con la normale attività di insediamento di tutti gli operatori del mercato sull'area e nel rispetto della pubblica quiete e del diritto al riposo delle persone;

- 2) nei 30 minuti antecedenti al termine dell'orario di vendita (e quindi alle h. 12.30) iniziare le attività di progressiva smobilitazione del banco mediante graduale rimessaggio delle merci, ma tali operazioni non dovranno in alcuna misura condizionare le possibilità di scelta del cliente o comprimere il suo diritto ad ottenere la prestazione di vendita dei beni prescelti il cui agevole reperimento dovrà essere garantito dall'operatore attraverso l'adozione di adeguate misure. Resta inteso che l'attività di vendita non potrà essere interrotta prima delle h. 13.00. Pertanto, fino allo spirare di tale termine l'operatore dovrà essere presente al proprio banco, corrispondere ad ogni richiesta della clientela e garantire il diritto ad ottenere la prestazione richiesta.

Per le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza si applicano le sanzioni previste nel Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in quanto compatibili. Tutti i funzionari ed Agenti di polizia giudiziaria provvederanno in ordine all'esecuzione della presente ordinanza

Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 241/1990 si dà atto che:

- a) l'amministrazione competente è il Comune di Sondrio;
- b) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento sono: Corpo di Polizia Locale del Comune di Sondrio ed il suo Comandante (tel. 0342-526221.; fax 0342-526211);
- c) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti è il Corpo di Polizia Locale, con sede in Sondrio, Piazza Campello n. 1, dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30.

Avverso la presente ordinanza, è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni, ai sensi della legge n. 1034/1971, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Copia della presente ordinanza sarà notificata alle organizzazioni di categoria per garantire una adeguata diffusione agli associati.

IL SINDACO
Alcide Molteni